



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
Corte Federale

**CORTE FEDERALE**  
**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA**

C.U. n. 6 del 22 ottobre 2014

Decisione n. 6

La Corte Federale composta dai Signori:

AVV. JACOPO TOGNON	PRESIDENTE
AVV. ENZO CONTE	COMPONENTE EFFETTIVO
DOTT. PAOLO PADOIN	COMPONENTE EFFETTIVO
AVV. GIANLUCA GULINO	COMPONENTE EFFETTIVO
AVV. MIRIAM ZANOLI	COMPONENTE SUPPLENTE

e con l'assistenza del Sig. Alessandro Bezzi (funzionario FCI) – Segretario;

Ha assunto la seguente decisione sulla richiesta inviata dal tesserato Roberto Spinoni l'1/9/2014, e sulla successiva nota del 3/9/2014, seguita alla richiesta di chiarimenti, dirette alla Corte Federale.

IN FATTO

Il tesserato Roberto Spinoni con mail 1/9/2014 ha inoltrato alla Corte Federale una “richiesta di chiarimenti” chiedendo testualmente (...) *se le proposte di modifica ai regolamenti possono essere applicate nelle more della ratifica da parte del C.O.N.I. (...) ed ulteriormente chiedendo (...) di conoscere se le richieste formulate da un componente della giuria al Presidente della stessa di condividere la sua opinione e valutazione relativamente al proprio operato in gara, con la finalità di poter conoscere gli errori e di migliorarsi, sia conforme all'art. 2 punto 1 del Reg. Tecn. Disc. dei Commissari di gara, oppure si commette infrazione ai regolamenti vigenti (...).*

Richiesto di chiarimenti in ordine ai quesiti proposti il tesserato, con successiva mail del 3/9/2014, specificava i quesiti prima posti riportando che:

- quanto al primo quesito, nella riunione del 17/4/2014 il Consiglio Federale aveva modificato il Regolamento Tecnico dei Commissari di Gara vigente adottando la delibera di sospensione del punto “d” dell'art. 4 .

Di conseguenza la sua richiesta era diretta a chiedere se tale modifica fosse immediatamente (...) *efficace ed applicabile anche se non ancora ratificata dal C.O.N.I. (...)* rilevando, anche, che non era




Stadio Olimpico - Via dei Normandi 135 - Roma  
P. IVA 01377111069

Tel: 06.3685.7789 – Fax: 06.3685.7958 – Email: a.bezzi@federciclismo.it

Via G. R. Pavesi 16 - 20137 Milano - Tel: 02.6701464 - Fax: 02.6705363 - Email: struttura@federciclismo.it



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
Corte Federale

stato contestualmente modificato l'art. 30 dello Statuto Federale, ai punti 1-6-7- ritenuti in palese contrasto con la indicata delibera.

Il tesserato riteneva, inoltre, che tale delibera fosse in contrasto anche col disposto dell'art 4 lett. c del Regolamento tecnico dei Commissari di Gara.

- quanto al secondo quesito, facendo riferimento all'art. 2 lett. f del Regolamento, specificava la domanda chiedendo: se fosse (...) *deontologicamente corretto* (...) richiedere al Presidente di giuria che si esprimesse in ordine al suo operato.

\*\*\*\*\*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le competenze della Corte Federale sono indicate dall'art.37 dello Statuto, che prevede (n.3) che tesserati ed affiliati possano avanzare richieste alla stessa solo in ordine alla legittimità di atti emanati in materia amministrativa da Organi, Commissioni o Strutture Federali.

L'interpretazione di norme statutarie e regolamentari, per la loro legittimità e conformità, può essere promossa unicamente dagli Organismi federali specificamente indicati (n. 4).

Per il preciso disposto statutario in questione, le richieste del tesserato, dirette ad ottenere "chiarimenti", non rientrano nelle competenze di questa Corte in quanto non attinenti a questioni di legittimità dell'atto di riferimento e, in ipotesi, si possano intendere volte alla interpretazione dello stesso, non possono essere inoltrate dal tesserato.

Qualora il tesserato avesse formulata la richiesta alla Corte Federale in relazione al disposto dell'art.10 del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale, si richiama all'attenzione dello stesso che questa Corte federale ha già avuto modo di esprimersi (da ultimo la decisione in C.U-n 3- del 27/5/014-richesta del giudice Tosti) in merito al disposto dell'art.10.3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale, statuendo che la disposizione, che consente al tesserato "di richiedere alla Corte Federale interpretazioni e pareri sulla normativa federale", va necessariamente correlata alle competenze attribuite alla stessa Corte dallo Statuto Federale, con la precisazione che "lo Statuto è norma primaria rispetto ai regolamenti, le cui disposizioni, quando in contrasto, non possono ritenersi validamente poste e conseguentemente essere efficaci".

Le richieste del tesserato non rientrano pertanto nelle competenze di questa Corte Federale, che non è un Organismo deputato al rilascio di pareri .

P. Q. M.

La Corte Federale dichiara inammissibile la richiesta.

Così deciso in Padova, il 22 ottobre 2014.

Il Presidente  
Avv. Jacopo Tognon



Studio Legale Tognon - Via D'Adda 155 Padova  
Tel. 049 877711

Tel: 06.3685.7789 – Fax: 06.3685.7958 – Email: a.bezzi@federbiciclismo.it

via B. Ripanesi, 36 - 20137 Milano - Tel: 02.6701464 - Fax: 02.6765564 - Email: info@tribunepadova.it